



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAFFI ALBERTO	SINDACO	Presente
BELOTTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI ELIDE	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
RIVELLINI ALEX ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
MAFFI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
BONALUMI GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
MILESI HELEN	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI TIZIANO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI PIER GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MAFFI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	1

Partecipa il Vice Segretario comunale **Dr. Nicola Muscari Tomajoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Gianpietro Maffi relaziona i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno relativi rispettivamente al Piano Finanziario e alle tariffe TARI 2021;

Il Sindaco fa cadere l'attenzione dei colleghi consiglieri su alcune tariffe, in particolare quelle relative ai Bed and Breakfast e Affittacamere; precisa che si è reso necessario per incentivare lo sviluppo della recettività occorre mantenere basse le tariffe per quest'ultime categorie;

Belotti Tiziano effettua un breve intervento sulla rimodulazione tra parte fissa e parte variabile che ha consentito di mantenere più o meno i costi precedenti; si esprime favorevolmente pur se con l'auspicio di valutare nel prossimo anno un metodo/sistema premiante per i cittadini che applicano con sistemi virtuosi la raccolta differenziata;

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che:

- a) 650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;*
- b) 651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- c) 654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- d) 654-bis. *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);*
- e) 683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e



- controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”,* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205, e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*, ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif, rubricata *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).

DATO ATTO CHE la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

ATTESO CHE, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio, relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

ATTESO CHE l’art.5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n.158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti di produzione potenziale del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, legittimando in tal modo l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

RILEVATO CHE le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n.443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:



- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b,4a e 4b del D.P.R. n.158/1999.

RILEVATO che, come previsto dall'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"* e che pertanto i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

DATO ATTO CHE, come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti, quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa, eccetera).

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019", pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale.

ATTESO CHE quest'anno, per la prima volta, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio, determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019.

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019), il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

PRESO ATTO dell'inedita emergenza dovuta alla pandemia generata da COVID-19 ed alla crisi economica da questa innescata.

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche generate dalla crisi sanitaria COVID-19, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021:

- quella ordinaria prevista dalle nuove disposizioni ARERA;
- quella ai sensi del comma 5 del D.L. n. 18/2020, che permette ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo, entro il 30 giugno 2021, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.



DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

DATO ATTO delle successive e sottoelencate fasi:

- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione, da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO CHE l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA, nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

DATO ATTO CHE, nel caso del Comune di Gandosso, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito in quanto la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà di non costituire gli ambiti territoriali ottimali per il servizio rifiuti e che, quindi, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) corrisponde con il Comune di Gandosso.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;



- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a SERVIZI COMUNALI SPA, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, che opera secondo il modello organizzativo dell'in-house providing, tramite affidamento di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2016.

VISTI il piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 e tutta la documentazione a corredo, predisposti ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dalla SERVIZI COMUNALI SPA, quale soggetto gestore, già comprensivo dei costi e dei ricavi relativi alle fasi delle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dall'Ente in amministrazione diretta, da cui risulta un costo complessivo di € 137.559,00.

RILEVATO al riguardo che l'importo complessivo del P.E.F. viene riclassificato nelle seguenti macro-categorie funzionali alla determinazione tariffaria:

ΣTF_a (costi fissi)	€ 56.657,00	41,19%
ΣTV_a (costi variabili)	€ 80.902,00	58,81%
$\Sigma Ta = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (Totale)	€ 137.559,00	100,00%

RILEVATA l'evidenza in base alla quale il CU_{eff} (costo unitario effettivo) relativo all'anno 2018, di cui al punto 16.3 del MTR, è superiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard:

$CU_{eff_{\alpha-2}}$	30,20
Fabbisogno standard €cent/kg	25,16

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.



ACQUISITA la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge.

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 193 del 12.12.2020 in merito a:

- ❖ la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- ❖ il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- ❖ il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

RICHIAMATA la propria determina nr.82 del 05.05.2021 "Validazione del Piano Economico Finanziario Tari per annualità 2021 ai sensi della delibera Arera n.443/2019/R/RIF del 31.10.2019";

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI favorevoli 10 (dieci) su 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti incluso il Sindaco, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- a) **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che di seguito si elencano:
 - 1) P.E.F. anno 2021;
 - 2) Relazione di accompagnamento;



- a) **DI DARE ATTO** che il P.E.F. del deliberato è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif;
- a) **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del P.E.F., pari ad € 137.559,00, viene riclassificato nelle seguenti macro-categorie funzionali alla determinazione tariffaria:

ΣTF_a (costi fissi)	€ 56.657,00	41,19%
ΣTV_a (costi variabili)	€ 80.902,00	58,81%
$\Sigma Ta = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (Totale)	€ 137.559,00	100,00%

- b) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art.6.5 della deliberazione n.443/2019, dando atto che a norma dell'art.2.4 della deliberazione n. 57/2020 "Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione".
- c) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 10 (dieci) su 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 2 del 11.05.2021

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 11.05.2021

Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 2 del 11.05.2021

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 26.06.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 26.06.2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 24.06.2021

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il vice Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli